

## **ALLEGATO D**

## **Schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale sulla sufficienza delle riserve tecniche ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209**

Si riporta lo schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale in base agli esiti della verifica effettuata in merito alla sufficienza delle riserve tecniche di cui all'articolo 10 del Regolamento ISVAP 7/2007. Ai fini del predetto giudizio tali riserve sono indicate nella voce "*Riserve tecniche di cui all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007*" della nota integrativa del bilancio di esercizio dell'impresa sottoposto a verifica.

Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio all'interno di una sezione separata della relazione di cui all'articolo 9 del Regolamento ISVAP 7/2007 dal titolo "*Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*".

Per le imprese multiramo devono essere presentati due distinti giudizi, rispettivamente per la gestione vita e quella danni.

## **GIUDIZIO DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.**

In esecuzione dell'incarico conferitomi/ci da (*nome impresa*), ho/abbiamo sottoposto a verifica - ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005 – le riserve tecniche (*per le sole imprese multiramo aggiungere "dei rami (vita/danni)" a seconda della gestione oggetto di verifica*), determinate, in relazione all'insieme dei contratti emessi, sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e indicate nella voce "*Riserve tecniche di cui all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007*" della nota integrativa del bilancio di esercizio de (*nome impresa*) chiuso al 31 dicembre N.

### 1. Giudizio positivo

È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e delle relative modalità applicative, le suddette riserve tecniche, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

### 2. Giudizio negativo

È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. **(DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI, AI PRINCIPI E CRITERI DI**

*RIFERIMENTO E ALLE MODALITÀ SEGUITE DALL'IMPRESA NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI RISERVE TECNICHE).*

Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e delle relative modalità applicative, le suddette riserve tecniche, non sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

3. Impossibilità di esprimere un giudizio

È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione.  
*(DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA)*

A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte in precedenza, non siamo in grado di esprimere il giudizio in merito alla sufficienza del complesso delle suddette riserve tecniche, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.